I diritti d'opzione unilaterali sono illegali

Autor(en): **Canevascini, Brenno**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport**

Band (Jahr): **54 (1997)**

Heft 4

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-999282

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

I diritti d'opzione unilaterali sono illegali

di Brenno Canevascini, avvocato

Ha destato curiosità e interesse la diatriba che recentemente ha opposto i "cugini" hockeistici zurighesi, il Kloten e lo ZSC, a proposito del ventilato trasferimento del giovane e talentuoso Björn Schneider.

Il ventiquattrenne difensore aveva già sottoscritto un contratto triennale con lo ZSC concretizzando così la chiara intenzione di passare così sull'altra sponda hockeistica.
Pur essendo in scadenza di contratto, il Kloten ha fatto valere nel termine previsto un diritto d'opzione a suo tempo stipulato contrattualmente. In pratica il Kloten aveva previsto la possibilità di "bloccare" il giocatore per un'ulteriore stagione e questo diritto formatore doveva essere fatto valere entro una certa data (solitamente il 31 dicembre).
Prima ancora che il competente organo federativo (la Commissione di Controllo) si pronunciasse sulla questione della validità dell'opzione, sembra ora che il giocatore abbia fatto retromarcia manifestando l'intenzione di rimanere al Kloten.
Da questo concreto elemento di cronaca sportiva quotidiana ho tratto lo spunto per una riflessione ed un'analisi giuridica sulla portata e sulla validità dei diritti d'opzione che società e giocatori stipulano nei reciproci contratti di gioco (lavoro).
Quella di riservarsi l'opzione da parte del datore di lavoro nei confronti del giocatore è un'operazione abbastanza usuale nei contratti tra società e atleti affinché il club possa disporre a proprio piacimento del giocatore con un certo anticipo.
Il contratto che lega un giocatore al club è tipicamente un contratto di lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel codice delle obbligazioni con tutti i diritti e gli obblighi he ne derivano. Non sempre però, all'atto pratico, l'applicazione pura e semplice di tutte le norme del diritto civile sul contratto di lavoro può avvenire senza problemi o senza intralci, basti pensare a certe restrizioni sul periodo dei trasferimenti da un datore di lavoro (club) all'altro o alle conseguenze sulla regolarità del campionato nel caso in cui i giocatori di una società rescindessero con effetto immediato il contratto di lavoro per il mancato pagamento dello stipendio.
Le norme sul contratto di lavoro si basano sul principio dell'uguaglianza delle armi tra lavoratore e datore di lavoro.
Inoltre per costante giurisprudenza (già dai tempi del celeberrimo "Caso Perroud" nel 1976) sono nulle le disposizioni e le clausole contrattuali che limitano in modo inammissibile la libertà di un lavoratore.
A mio avviso non v'è dubbio sul fatto che (tornando al diritto d'opzione) sia una limitazione e un disequilibrio inammissibile il fatto di costringere un giocatore in scadenza di contratto a restare in un club che non è più di suo gradimento, impedendogli così l'esercizio della libertà personale della scelta del datore di lavoro e del luogo di lavoro.
Di riflesso il fatto di accordare e stipulare a favore di una ed una sola delle parti (segnatamente al solo datore di lavoro come capita nei rapporti sportivi) un diritto d'opzione per il rinnovo del contratto rappresenta una limitazione inammissibile dei diritti del lavoratore. Sarebbe pensabile e giuridicamente più corretto un diritto d'opzione a doppio binario, ossia a favore di entrambe le parti: i risvolti pratici sarebbero comunque sovente difficilmente realizzabili e tollerabili per la parte che, controvoglia, si vedrebbe cadere sul capo tale imposizione stipulata magari diversi anni, prima quando i rapporti (nel frattempo divenuti difficili) non possono ragionevolmente più avere un seguito.
Decisamente migliore e rispettosa dei principi giuridici di cui si è detto poc'anzi, mi sembra la soluzione adottata nell'ambito dell'elaborazione del contrattomodello per tutti i giocatori di Lega Nazionale di calcio (che diverrà obbligatorio molto probabilmente già a partire dalla prossima stagione) elaborato dalla Lega Nazionale (e per essa da Pier-Marco Zen Ruffinen, docente di diritto e direttore del CIES) in collaborazione con Profoot (rappresentata dal sottoscritto giurista) e con il Centro Internazionale di studi di diritto dello sport di Neuchâtel (CIES).
In tale contratto (di proposito) si è rinunciato a prevedere dei diritti d'opzione onde evitare i problemi poc'anzi evocati, problemi che in più di un'occasione sono sfociati in contenziosi giudiziari dinanzi a corti civili e quindi avvenuti al di fuori dei tribunali federativi. ■

Björn Schneider, un caso per la giurisprudenza.
(Foto Keystone)